



COMUNE DI TARANTO

GABINETTO SINDACO - CULTURA TURISMO ED EVENTI

Schema di ACCORDO E CONDIZIONI

CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI CASETTE IN LEGNO PER ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI NATALIZI DAL 6 DICEMBRE 2025 AL 06
GENNAIO 2026.

TRA

Comune di Taranto (C F. 80008750731), con sede in Piazza Municipio n. 1 Taranto (Ta),
rappresentato dal dott. Carmine Pisano nato a Taranto il **/**/19**, C.F. PSN*****, nella
sua qualità di Dirigente della Direzione "Gabinetto Sindaco (di seguito denominato "CONCEDENTE")

E

[Associazione di categoria] con Sede Legale: _____, Codice Fiscale/Partita
IVA: ***** Rappresentato dal _____, in qualità di Presidente/Richiedente (di
seguito denominato "ASSEGNATARIO").

oppure

[Denominazione/Ragione Sociale dell'Assegnatario] con Sede Legale/Residenza:
_____, Codice Fiscale/Partita IVA: ***** Rappresentato
dal _____, in qualità di legale rappresentante/Richiedente (di seguito
denominato "ASSEGNATARIO").

Piazza Municipio n.1 - 74123 Taranto - +39 099 4581 747

EMAIL culturataranto@comune.taranto.it

EMAIL turismo@comune.taranto.it

PEC cultura.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

PEC turismo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





PREMESSO CHE:

- Il CONCEDENTE, con Determina Dirigenziale n. reg. gen. 8391 (n. reg. area 319) del 27.11.2025, ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione d'uso gratuito di casette in legno per attività di promozione di prodotti tipici natalizi dal 6 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026;
- l'ASSEGNATARIO ha presentato regolare Manifestazione di Interesse in data [Data Domanda] ed è risultato assegnatario di una casetta, in base ai criteri di cui al predetto Avviso.
- lo scopo del presente Accordo è regolare Concessione d'Uso gratuito della struttura (casetta) e la concessione dello spazio pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale natalizia.

TUTTO CIÒ PREMESSO E ACCETTATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il CONCEDENTE concede ad uso gratuito temporaneo all'ASSEGNATARIO la struttura (casetta di legno) identificata con il N. [Numero Casetta assegnata], situata in Piazza Maria Immacolata/Piazza Duomo, posizione n. *****, per l'esercizio dell'attività di vendita di [Tipologia merceologica specificata nella manifestazione].

Articolo 2
DURATA, TERMINI, ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente Accordo ha la durata inderogabile di n. 32 (trentadue) giorni, decorrente dal 06 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026.
2. L'ASSEGNATARIO si impegna a rispettare, per tutta la durata del periodo di concessione (06 dicembre 2025 – 06 gennaio 2026), i seguenti orari minimi di apertura della casetta, come stabiliti nell'Avviso Pubblico:
 - a. **Dal Lunedì al Venerdì (Giorni Feriali):** dalle ore **17:00** alle ore **21:00**.
 - b. **Sabato, Domenica e Festivi (Inclusi i giorni 24, 25, 26, 31 Dicembre e 1, 5 e 6 Gennaio):**
Dalle ore **10:00** alle ore **13:00** e dalle ore **17:00** alle ore **21:00**.



Resta inteso che eventuali orari in eccedenza all'orario minimo indicato, per ragioni di gestione dell'ordine pubblico, dovranno essere concordate con l'Amministrazione

L'inosservanza reiterata e ingiustificata di tali orari è considerata inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione immediata dell'Accordo, ai sensi dell'Articolo 5.

3. L'ASSEGNETARIO è tenuto a liberare la postazione e riconsegnare la casetta nello stato in cui è stata ricevuta entro la data di scadenza.

Articolo 3

USO E MANUTENZIONE

1. L'ASSEGNETARIO è responsabile della custodia e del buon uso della casetta e dell'area circostante.
2. È fatto divieto di apportare modifiche strutturali alla casetta. Eventuali allestimenti (luci, decorazioni non permanenti) devono essere rimossi a fine periodo senza lasciare danni.
3. L'ASSEGNETARIO si impegna a mantenere l'area assegnata pulita e decorosa durante l'intero periodo di svolgimento dell'evento.
4. L'ASSEGNETARIO è tenuto a liberare la postazione e riconsegnare la casetta nello stato in cui è stata ricevuta entro la data di scadenza.
5. L'attività svolta dovrà essere strettamente coerente con la merceologia dichiarata in sede di Manifestazione di Interesse e, in caso di prodotti enogastronomici, potrà prevedere **esclusivamente la vendita e la degustazione/assaggio gratuito** dei prodotti esposti, finalizzata alla promozione e successiva vendita. È **esclusa e vietata ogni attività di somministrazione** di alimenti e bevande per il consumo sul posto, anche non assistita, ivi compresa la fornitura di servizi e arredi (tavoli, sedie non di supporto all'attività di vendita, ecc.) volti a consentire il consumo prolungato.
6. L'ASSEGNETARIO è tenuto ad operare nel rispetto delle normative e ha la responsabilità di ottenere i permessi necessari.



Articolo 3-bis

OBBLIGHI COMMERCIALI, FISCALI E DI SICUREZZA

1. L'ASSEGNATARIO è obbligato all'**emissione e alla conservazione dei documenti fiscali** (scontrini, ricevute o fatture) relativi a tutte le vendite effettuate, in conformità con la normativa fiscale vigente (Agenzia delle Entrate).
2. È obbligatoria l'**esposizione chiara e leggibile dei prezzi** di vendita di tutti i prodotti (Art. 133 D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e ss.mm.ii.).
3. Qualora l'attività preveda la vendita di prodotti alimentari (merceologia "Prodotti enogastronomici") con la possibilità di **degustazione/assaggio gratuito**, il Soggetto beneficiario è obbligato a rispettare integralmente la normativa igienico-sanitaria (Regolamento CE n. 852/2004 e ss.mm.ii.), inclusi gli obblighi di formazione HACCP, e a possedere la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività di vendita e degustazione, se dovuta** secondo la normativa vigente e le specificità del prodotto (esclusa quella per la somministrazione). Si ricorda che è vietata l'attività di somministrazione. La mancata presentazione o il ritiro di tali titoli abilitativi o la violazione delle normative costituisce inadempienza contrattuale e può essere causa di risoluzione immediata dell'Accordo, ai sensi dell'Articolo 5 dell'Avviso.
4. L'ASSEGNATARIO si impegna a garantire che qualsiasi impianto elettrico aggiuntivo (oltre l'allaccio di base) sia realizzato a regola d'arte e munito di **Dichiarazione di Conformità (D.I.M. 37/08 e s.m.i.)**.
5. L'ASSEGNATARIO deve provvedere autonomamente allo smaltimento di eventuali rifiuti speciali (es. olii esausti, imballaggi) nel rispetto della normativa ambientale.

Articolo 4

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. All'ASSEGNATARIO è ascritta la responsabilità diretta ed esclusiva, ai sensi di legge (ivi inclusi gli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile) e contrattuale in relazione a qualsiasi danno diretto o indiretto, che possa derivare a persone, cose o al patrimonio del Comune di Taranto o di terzi, in conseguenza dell'attività svolta, dell'uso, anche negligente, o della custodia della



casetta (bene mobile) e dell'area circostante (suolo pubblico) durante tutto il periodo di concessione.

2. L'ASSEGNATARIO si impegna formalmente a sollevare e mantenere completamente indenne (manlevare) il CONCEDENTE (Comune di Taranto), i suoi dipendenti, amministratori e collaboratori, da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, azione legale, sanzione amministrativa o costo di difesa in giudizio che dovesse essere promossa da terzi o dalle autorità competenti a causa o in relazione all'attività esercitata dall'ASSEGNATARIO.
3. L'ASSEGNATARIO dichiara di essere pienamente consapevole che la mancata previsione dell'obbligo di Polizza di Responsabilità Civile nel presente Accordo comporta che, in caso di responsabilità accertata, il risarcimento dei danni a terzi sarà a carico del proprio patrimonio personale/aziendale. L'ASSEGNATARIO rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa nei confronti del CONCEDENTE in caso di insolvenza o incapacità di far fronte agli obblighi risarcitori.
4. L'ASSEGNATARIO è responsabile dell'integrale e tempestivo adempimento di tutte le norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti che disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta e promozione, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni in materia di igiene, sicurezza alimentare, commercio (incluse le autorizzazioni, licenze o SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - se dovute). La mancata presentazione o il ritiro di tali titoli abilitativi o la violazione delle normative costituisce inadempienza contrattuale e può essere causa di risoluzione immediata dell'Accordo, ai sensi dell'Articolo 5.
5. L'ASSEGNATARIO si impegna a ripristinare a proprie spese qualsiasi danno arrecato alla casetta (struttura in legno), all'arredo urbano, o ad altre proprietà comunali. Qualora il ripristino non fosse possibile, l'ASSEGNATARIO sarà tenuto al risarcimento economico basato sul valore a nuovo del bene danneggiato.

Articolo 5

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Il CONCEDENTE ha facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, qualora l'ASSEGNATARIO:
 - a. Ceda o sub-affitti la casetta a terzi.
 - b. Svolga attività diversa da quella dichiarata.



- c. Non rispetti per tutta la durata del periodo di concessione (06 dicembre 2025 – 06 gennaio 2026), i seguenti **orari minimi di apertura** della casetta stabiliti nell'art. 2 del presente Accordo.
- d. Non rispetti le condizioni di uso e manutenzione definiti dal precedente Art. 3.
- e. Non rispetti le norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti e gli obblighi definiti dal precedente Art. 3-bis (OBBLIGHI COMMERCIALI, FISCALI E DI SICUREZZA) o le disposizioni impartite dal CONCEDENTE o dalle Autorità competenti.

Articolo 6

RINVIO E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di concessione e alle norme di legge vigenti. Qualsiasi controversia nascente dal presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL CONCEDENTE (Comune di Taranto)

PER L'ASSEGNETARIO (Associazione di Categoria/Ragione Sociale/Associazione)
